

“ UNIONE DELLA BASSA VAL TIDONE “

Comuni di



Castel San Giovanni



Borgonovo Val Tidone



Ziano Piacentino

STATUTO

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI	4
ART. 1 - FINALITÀ	4
ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'UNIONE	4
ART. 3 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI ALL'UNIONE	5
ART. 4 - FUNZIONI DELL'UNIONE	5
ART. 5 - MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE	5
ART. 6 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZI TRASFERITI	6
ART. 7 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE SPESE ED ENTRATE	6
ART. 8 - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE	6
ART. 9 - RECESSO DALL'UNIONE DI UNO O PIÙ COMUNI ADERENTI	7
ART. 10 - RECESSO DALLE FUNZIONI	7
ART. 11 - STATUTO E REGOLAMENTI	7
TITOLO II – ORGANI DELL'UNIONE	8
ART. 12 - ORGANI DI GOVERNO	8
ART. 13 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ	8
CAPO I - IL CONSIGLIO	8
ART. 14 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO	9
ART.15 - PRIMA ELEZIONE: RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE	9
ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO	10
ART. 17 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	10
ART. 18 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	11
CAPO II – LA GIUNTA	11
ART. 19 - COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA	11
ART. 20 - COMPETENZE DELLA GIUNTA E FUNZIONAMENTO	11
CAPO III – IL PRESIDENTE DELL'UNIONE	12
ART. 21 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE	12
ART. 22 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE	12
ART. 23 - IL VICEPRESIDENTE	12
TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA	12
ART. 24 - DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI	13
ART. 25 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	13
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	13
ART. 26 - PRINCIPI GENERALI	13
ART. 27 - PRINCIPI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI	14
ART. 28 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	14
ART. 29 - PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE	14
ART. 30 - IL SEGRETARIO DELL'UNIONE	14
ART. 31 - PRINCIPI DI COLLABORAZIONE	15
TITOLO V – FINANZA E CONTABILITÀ	15
ART. 32 - FINANZE DELL'UNIONE	15
ART. 33 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	16

ART. 34 - ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO	16
ART. 35 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	16
ART. 36 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA	16
ART. 37 - NORMA FINANZIARIA	16
TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI	16
ART. 38 - EFFETTI DELLO STATUTO	16
ART. 39 - NORMA FINALE	17
ALLEGATO ALLO STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI “ BASSA VAL TIDONE ”	18

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 – FINALITÀ

1. L'Unione concorre con i Comuni che la costituiscono alla soddisfazione dei bisogni, al progresso del benessere economico, sociale e culturale della comunità locale di riferimento, realizzando, per le funzioni ad essa trasferite, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni aderenti attraverso una modalità di programmazione condivisa e partecipata nell'ambito territoriale di riferimento.
2. Nello svolgimento delle funzioni trasferite l'Unione persegue, nel rispetto delle specificità dei singoli territori, a tutela delle identità, usi, costumi e tradizioni, finalità di:
 - miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini;
 - prossimità al cittadino e ai suoi bisogni in termini di presidio del territorio, di trasparenza amministrativa e di comunicazione sociale;
 - sviluppo del grado di adeguatezza e di efficacia delle risposte fornite alla comunità locale;
 - razionalizzazione della struttura amministrativa e organizzativa;
 - ottimizzazione del rapporto fra costi e benefici, ovvero fra risorse disponibili e risultati ottenuti in termini di efficienza e di economicità;
 - sviluppo dei processi di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e alla vita della propria comunità sociale.
3. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali.
4. L'Unione favorisce il consolidamento dei rapporti di collaborazione fra i Comuni aderenti, le istituzioni e gli enti pubblici e tutti gli altri soggetti portatori di interessi generali e specifici che concorrono al soddisfacimento dei bisogni della propria comunità di riferimento, contribuendo così al processo di innovazione della Pubblica Amministrazione, allo sviluppo di percorsi di concreta partecipazione democratica alla vita delle comunità locali.
5. L'Unione promuove presso la propria comunità di riferimento il diffondersi di una cultura e di un atteggiamento che privilegia l'interesse del bene comune nel rapporto fra società e Pubblica Amministrazione locale.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'UNIONE

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art.1 e nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali e dalle Leggi Regionali in materia, è costituita fra i Comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone, Ziano Piacentino, l'Unione di Comuni denominata "**UNIONE DELLA BASSA VAL TIDONE**".
2. L'Unione è un Ente Locale dotato di autonomia statutaria e regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e delle norme Europee, Statali e Regionali.
3. L'ambito territoriale e la comunità di riferimento dell'Unione coincidono con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L'Unione ha sede nel Comune di Castel San Giovanni presso Villa Braghieri.
5. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma e gonfalone la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
6. Gli organi collegiali dell'Unione si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente.

ART. 3 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI ALL'UNIONE

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti e dal Consiglio dell'Unione su proposta del Presidente.
2. Il comune che aderisce all'Unione successivamente alla sua costituzione è tenuto al versamento di un contributo **straordinario di ingresso definito in rapporto alle funzioni e servizi conferiti**.
3. In caso di nuove adesioni, la Giunta e il Consiglio dell'Unione sono soggetti a integrazione secondo la procedura di cui al presente statuto.

ART. 4 - FUNZIONI DELL'UNIONE

1. I Comuni aderenti trasferiscono all'Unione l'esercizio di funzioni amministrative proprie o ad essi delegate, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici locali e di attività istituzionali in genere.
2. I Comuni aderenti, al momento della costituzione dell'Unione, indicano nel documento allegato allo Statuto (all. A), le funzioni trasferite all'Unione tra quelle indicate, come obbligatorie, dall'art.7 comma 3 della L.R. n.21 del 21.12.2012.
3. In seguito i Comuni aderenti, con deliberazione dei Consigli Comunali interessati, possono trasferire all'Unione ulteriori funzioni.
4. A seguito del trasferimento delle funzioni e dei servizi, l'Unione diventa titolare di tutte le attività amministrative e finanziarie inerenti alla gestione trasferita ivi compreso le competenze prima riconducibili agli organi politici e burocratici dei singoli comuni.

ART. 5 - MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art.4 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate successivamente all'approvazione dello Statuto dell'Unione da parte dei singoli Consigli dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.
2. Con le deliberazioni di cui al comma 1, si approvano le relative convenzioni, che devono prevedere:
 - a. il contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - b. la decorrenza del trasferimento della funzione o del servizio conferito;
 - c. i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
 - d. l'eventuale trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali
 - e. le condizioni organizzative del servizio che, per i servizi e gli uffici che si rivolgono ai cittadini, di norma potranno prevedere sportelli decentrati nelle singole realtà comunali articolandone l'apertura compatibilmente con le risorse e l'organizzazione dei servizi stessi;
 - f. la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - g. la durata non inferiore a quella stabilita dalla legislazione nazionale o regionale;
 - h. eventuali modalità di recesso.
3. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi, in relazione alle funzioni trasferite, all'atto dell'approvazione della deliberazione di recepimento delle funzioni da parte del Consiglio dell'Unione.

ART. 6 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZI TRASFERITI

1. Le funzioni e servizi trasferiti sono gestiti:
 - in economia, nei termini e limiti consentiti, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
 - mediante affidamento a terzi, in base a procedure rispettose delle normative sui contratti e sugli appalti;
 - con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali.
2. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse o comunque mediante comando o distacco, unitamente alle risorse economiche.

ART. 7 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE SPESE ED ENTRATE

1. Spettano all'Unione le tasse, tariffe e contribuzioni relativi a funzioni e servizi da essa esercitati.
2. Il riparto dei costi di gestione dei servizi e delle funzioni viene definito dall'Organo esecutivo sulla base di criteri definiti nelle convenzioni.
3. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso attraverso trasferimenti.
4. I trasferimenti di cui al comma precedente sono di norma disposti in sede di assestamento generale di bilancio, su presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione.
5. I Comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.
6. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

ART. 8 - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. L'eventuale scioglimento consensuale dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie e recepite dal Consiglio dell'Unione, nelle quali si disciplinano:
 - a. la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b. le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c. la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.
3. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il soggetto incaricato della liquidazione dell'attività dell'Unione.

ART. 9 - RECESSO DALL'UNIONE DI UNO O PIÙ COMUNI ADERENTI

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
3. Nel caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, gli organi dell'Unione provvedono alle modifiche degli atti normativi e degli altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
4. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente riassume l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione, esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato comune. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera da garantire la continuità amministrativa.
5. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte di quel singolo comune torna nella dotazione organica del comune stesso.
6. Fatto salvo quanto previsto per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione perde il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione e rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale. In caso di patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile verrà riconosciuto al Comune che delibera di recedere dall'Unione, sulla base di una valutazione economico-tecnica, una quota pari al valore stimato.

ART. 10 - RECESSO DALLE FUNZIONI

1. Si ha recesso dalle funzioni allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata, ma non dall'Unione. Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione.
2. Il recesso da una data funzione può essere anche deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i comuni che aderivano alla funzione in oggetto.
3. In ogni caso il recesso da una o più funzioni non implica necessariamente la modifica al presente statuto.
4. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.
5. Ai sensi dell'art. 19 comma 4 delle LR n. 21/2012, il conferimento di funzioni non può essere comunque inferiore a cinque anni. La revoca anticipata dei conferimenti è priva di ogni effetto salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti.

ART. 11 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto dell'Unione, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dagli Statuti dei Comuni che la costituiscono, determina i principi, i valori e gli indirizzi fondamentali a cui devono riferirsi e conformarsi tutte le azioni, i comportamenti e gli atti sotto ordinati.
2. Lo Statuto è approvato con le modalità previste dall'ordinamento degli enti locali. E' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio da parte del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione.
3. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

TITOLO II - ORGANI DELL'UNIONE

ART. 12 - ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.
4. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
5. In tutti casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
6. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.
7. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

ART. 13 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ

1. Valgono per i componenti degli organi dell'Unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti nell'ordinamento delle autonomie locali.

CAPO I - IL CONSIGLIO

ART. 14 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 17 componenti di cui :

- n. 3 Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, quali membri di diritto;
- n.14 Consiglieri comunali, ripartiti tra i comuni aderenti come da seguente schema:

CASTELSANGIOVANNI -BORGONOVO VAL TIDONE E ZIANO PIACENTINO

Comuni	Abitanti	%	
CASTEL SAN GIOVANNI	13.629	57,04%	57
BORGONOVO VAL TIDONE	7.631	31,93 %	32
ZIANO PIACENTINO	2.635	11,03%	11
	23.895	100,00%	

Totale membri	Comuni	%		Totale membri	CONSIGLIERI di MAGGIORANZA	CONSIGLIERI di MINORANZA
14	CASTEL SAN GIOVANNI	57%	7,9856	7	5	2
	BORGONOVO VAL TIDONE	32%	4,4702	4	3	1
	ZIANO PIACENTINO	11%	1,5544	3	2	1
				14	10	4

2. I membri sono eletti dai singoli Consigli Comunali, tra i componenti dei medesimi, secondo il predetto schema, con il sistema del voto limitato in modo da garantire che i consiglieri attribuiti alla minoranza siano effettiva emanazione della minoranza consiliare.
3. In caso di ingresso di un nuovo comune nell'Unione o di recesso di un comune aderente, viene rideterminata la ripartizione dei consiglieri spettanti a ciascun comune, fermi restando i limiti di legge.

ART.15 - PRIMA ELEZIONE: RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. La prima elezione dei componenti del Consiglio dell'Unione dovrà tenersi **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del Sindaco del Comune sede dell'Unione.
2. Ciascun Consiglio Comunale provvede all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.
3. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale, i componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali.
4. I Comuni aderenti dovranno trasmettere alla segreteria dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.
5. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del commissario fino a nuova nomina del Consiglio Comunale.

6. In via generale ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto per la nomina dei consiglieri dell'Unione.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
4. Le convocazioni sono effettuate di norma mediante posta elettronica all'indirizzo istituzionale assegnato a ciascun consigliere dall'Unione. Esse sono disposte con avviso del Presidente contenente ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della riunione almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
5. In casi d'urgenza la convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima della data prevista per la seduta con qualsiasi mezzo utile ed efficace.

ART. 17 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco del Comune sede dell'Unione.
2. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti a maggioranza assoluta degli stessi, nella prima seduta del Consiglio. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella stessa seduta. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età dei due in caso di parità. Il criterio del più anziano di età verrà adottato anche nella scelta dei candidati da ammettere al ballottaggio qualora nell'esito del secondo scrutinio due o più candidati interessati avessero ottenuto lo stesso numero di voti.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, ne dirige i lavori, assicura le prerogative dei consiglieri e ne garantisce l'esercizio effettivo delle funzioni nel rispetto del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età. Il vicepresidente è eletto dal consiglio nella stessa seduta e con lo stesso metodo dell'elezione del presidente.
6. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

ART. 18 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.
2. Il regolamento per il funzionamento del consiglio regolamenterà, eventualmente, anche il funzionamento della conferenza dei capigruppo e dei gruppi consiliari.

CAPO II - LA GIUNTA

ART. 19 - COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente dell'Unione e dagli altri Sindaci dei Comuni aderenti.
2. In caso di impedimento temporaneo i Sindaci sono sostituiti dai rispettivi Vicesindaco dei Comuni aderenti all'Unione alla partecipazione alle riunioni dell'organo.

ART. 20 - COMPETENZE DELLA GIUNTA E FUNZIONAMENTO

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo previste dalla legge e non riservati dalla stessa al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto per il Presidente, per il Segretario e per i Dirigenti/Funzionari. In particolare provvede:
 - a. ad attivare gli indirizzi generali del Consiglio;
 - b. a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
 - c. a riferire periodicamente al Consiglio sulla propria attività;
 - d. ad adottare in via d'urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini di legge;
 - e. ad adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - f. ad adottare il Piano Esecutivo della Gestione, nel quale sono fissati gli obiettivi generali e settoriali della gestione, in rapporto con le programmazioni;
 - g. a presentare ai Consigli Comunali, insieme al Presidente dell'Unione, una relazione annuale sul funzionamento e sulla gestione dei servizi trasferiti, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
 - h. a deliberare sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate;
 - i. ad interpretare le convenzioni ed a risolvere le relative controversie;
 - j. a deliberare sui rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate.

3. Il Presidente può delegare ai singoli componenti della Giunta la cura di specifiche aree di servizi e progetti dell'amministrazione dell'Ente.
4. La cessazione dalla carica di Sindaco determina anche la decadenza da componente della Giunta dell'Unione.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche: ad esse partecipa, con le funzioni previste dalla legge per i segretari comunali, il Segretario.
6. Le deliberazioni della Giunta vengono affisse presso l'albo pretorio on-line dell'Unione e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

CAPO III - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ART. 21 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. In via di prima applicazione, fino al 31 dicembre successivo alla firma dell'Atto Costitutivo, le funzioni di Presidente dell'Unione sono esercitate dal Sindaco sede dell'Unione. Successivamente a tale data, la carica di Presidente dell'Unione viene ricoperta per anni uno a rotazione dai Sindaci dei Comuni aderenti, nell'ordine che sarà definito in accordo tra i Sindaci.
2. Qualora il mandato amministrativo del Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, in virtù del suddetto criterio della rotazione, venisse a scadere prima di un anno, per il tempo residuo la carica sarà ricoperta dal Sindaco del medesimo Comune neoeletto.

ART. 22 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione. Esso esercita per l'Unione, le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare il Presidente:
 - a. rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
 - b. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti e svolge relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge ai Sindaci che non risultano incompatibili con le Unioni comunali, e tutti i compiti attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
 - c. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e sentita la Giunta, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi, enti, aziende ed istituzioni pubbliche e private;
 - d. nomina e revoca il Segretario dell'Unione, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione anche a tempo determinato, quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge per gli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
 - e. può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta.

ART. 23 - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vice Presidente dell'Unione coadiuva il Presidente dell'Unione e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. E' nominato dal Presidente dell'Unione.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

ART. 24 - DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:
 - a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - c. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
 - d. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. A tal fine disciplina con regolamento, le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

ART. 25 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'Unione garantire il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di partecipare al procedimento amministrativo nei termini consentiti dalle leggi.
2. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. L'Unione riconosce la partecipazione civica quale metodo privilegiato per la formazione delle proprie scelte politico-amministrative, favorendo a chiunque ne abbia diritto l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti.
4. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
5. L'Unione ha un proprio albo pretorio on-line dove vengono pubblicati, secondo l'ordinamento degli enti locali, i provvedimenti assunti dagli organi dell'Unione.
6. Il diritto di accesso si estende alle aziende autonome, enti pubblici e gestori di servizi pubblici.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 26 - PRINCIPI GENERALI

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione, ciascuno per le materie di propria competenza, individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento. Il processo di pianificazione strategica dell'Unione deve essere improntato su un'adeguata metodologia di lavoro che tenda al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'attività amministrativa, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche, ad un processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

ART. 27 - PRINCIPI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

ART. 28 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio dell'Unione in applicazione dei principi generali contenuti dallo Statuto.

ART. 29 - PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
3. Il personale comunale assegnato agli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione, è di norma distaccato, comandato o trasferito nella dotazione organica dell'Unione, nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore.
4. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
5. In caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi l'esercizio da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale rientra nei ruoli organici dei comuni di provenienza, ovvero nei ruoli organici dei comuni che hanno messo a disposizione la propria capacità di assunzione, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia al momento e dei vincoli di bilancio degli Stessi Enti.
6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
7. Gli aspetti contrattuali sono regolati da accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regione-enti locali.
8. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo le disposizioni normative vigenti al momento.

ART. 30 - IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

1. L'Unione si avvale di norma di un Segretario scelto fiduciarmente dal Presidente tra i Segretari Comunali in servizio nei comuni aderenti all'Unione, che mantiene, fatte salve diverse disposizioni legislative, entrambe le funzioni. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente dell'Unione. Per la nomina e la revoca del Segretario dell'Unione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal D.Lgs. n.267/2000, in tema di nomina e revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco e del Presidente della Provincia.
2. Il Presidente può nominare il Segretario, in via transitoria, tra i funzionari dell'Unione e/o dei Comuni aderenti, in possesso dei requisiti previsti per la figura del Segretario Comunale.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per gravi violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti per la revoca del segretario comunale.
4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di servizio e assicura il coordinamento generale. Il Segretario inoltre:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili;
 - b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
5. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione, ad un dipendente dell'Unione, anche in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 31 - PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica, anche attraverso l'istituzione di un comitato tecnico che potrà essere costituito dai Segretari Comunali degli stessi Comuni aderenti, che si riunirà con cadenza periodica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei propri uffici e mezzi ovvero del proprio personale.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad uniformare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa e di servizio tra i Comuni partecipanti.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 32 - FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.

3. L'Unione provvede annualmente, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.
4. I comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione.

ART. 33 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio dell'Unione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

ART. 34 - ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.
2. L'Unione adotta un sistema di controllo di gestione per consentire un costante monitoraggio circa l'attuazione delle funzioni ad essa attribuite dai Comuni aderenti e la verifica dei risultati ottenuti, in termini qualitativi e quantitativi.

ART. 35 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziario dell'Unione viene svolta secondo la disciplina dettata dagli artt. 234 e ss del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 36 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 37 - NORMA FINANZIARIA

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto stabilito dalla Giunta dell'Unione.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 38 - EFFETTI DELLO STATUTO

1. La costituzione dell'Unione, decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari, compreso il regolamento per il funzionamento del consiglio, l'Unione adotta i Regolamenti in vigore nel Comune di Castel San Giovanni quale Comune sede dell'Unione.

3. Fino all'individuazione del tesoriere dell'Unione con le modalità indicate all'art. 36 tale servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione.

ART. 39 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.
3. Il presente Statuto è pubblicato:
 - nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 - all'Albo Pretorio online dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi;
 - inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dai Consigli Comunali con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale, anche su proposta preventiva, non vincolante, del Consiglio dell'Unione.

ALLEGATO A) ALLO STATUTO DELL' "UNIONE DELLA BASSA VAL TIDONE "

ELENCO FUNZIONI, SERVIZI ED ATTIVITA' TRASFERITI ALL'UNIONE

FUNZIONI DI:

- 1) POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
- 2) PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI
- 3) ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI
- 4) SISTEMI INFORMATICI E LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE COME DEFINITI DALL'ARTICOLO 14, COMMA 28, ULTIMO PERIODO, DEL DECRETO-LEGGE N.78 DEL 2010, CONVERTITO DALLA LEGGE N.122/2010